

*Rag. Massimo Salvi
Dott. Fabrizio Giglio
Dott. Tonino Alferi*

*salvi@studiosga.it
giglio@studiosga.it
alferi@studiosga.it*

Circolari per la clientela

D.L n.18 del 17.03.2020 (Decreto Cura Italia)

**Note esplicative in ambito
Lavoristico e Previdenziale**

CIRCOLARI PER LA CLIENTELA

NUMERO 03 - 24 MARZO 2020

AMMORTIZZATORI SOCIALI

1- Settore industria (CIG Ordinaria), Settore terziario, commercio e servizi, aziende con organico superiore a 5 dipendenti (FIS- assegno ordinario)- Art. 19

Tutti i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono accedere alla CIG ordinaria o all'Assegno Ordinario con causale "emergenza covid-19" per periodi decorrenti dal 23.02.2020, per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

E' previsto l'obbligo, per aziende con più di 5 dipendenti, di inviare una lettera informativa alle organizzazioni sindacali territoriali e alla RSU che indichi il periodo di sospensione o riduzione dell'attività, la causa che dev'essere connessa ad eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica Covid 19, il numero delle settimane richieste ed il numero dei lavoratori coinvolti.

Dopo tre giorni dall'invio della domanda, senza obbligo di raggiungimento di un accordo, sarà possibile inoltrare l'istanza all'inps con decorrenza anche retroattiva.

Il termine di presentazione della domanda deve avvenire entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione.

La modalità di erogazione della prestazione potrà avvenire tramite conguaglio su UNIEMENS, con anticipo dell'importo da parte dell'azienda, oppure con il pagamento diretto al lavoratore.

2- Aziende che non possono utilizzare ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria (Cig in deroga)-art. 22

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Le domande di accesso alla prestazione vanno presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

La modalità di pagamento avviene esclusivamente con pagamento diretto al dipendente a cura dell'Ente.

3- Aziende iscritte ai fondi di solidarietà bilaterale (FSBA settore Artigiano).

Per i dipendenti del settore artigiano, è prevista dal fondo di solidarietà bilaterale FSBA una prestazione “straordinaria” per COVID-19 della durata massima di un mese (fino al 31-3-2020); in seguito verrà attivata la CIG in Deroga salvo ulteriori precisazioni da parte dell’ente.

Il pagamento andrà effettuato direttamente al dipendente a cura dell’Ente.

QUARANTENA EQUIPARATA ALLA MALATTIA (art. 26)

L’art. 26 del DL 18/2020 prevede l’equiparazione della quarantena alla malattia.

Per il lavoratore del settore privato infatti, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuto a COVID-19 viene gestito come malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento; inoltre, non è computabile ai fini del comporto.

ESTENSIONE DEI PERMESSI L.104 (art. 24)

L’art. 33 della L. 104/92 prevede a regime il diritto del lavoratore dipendente di fruire di 3 giorni di permesso al mese, anche frazionatamente.

L’art. 24 del DL 18/2020 ha previsto un incremento di ulteriori complessivi 12 giorni di permesso, fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

CONGEDO SPECIALE E BONUS BABY SITTING (art. 23)

L’art. 23 del DL 18/2020 prevede uno speciale congedo per:

- i lavoratori dipendenti del settore privato;
- gli iscritti alla Gestione separata INPS;
- i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Il congedo è fruibile dal 5.3.2020 in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Tale congedo, con durata massima di 15 giorni, è previsto per i figli di età non superiore ai 12 anni.

L'indennità è determinata al 50% della retribuzione.

La fruizione del congedo è alternativa tra i genitori: la madre o il padre ne potranno fruire solo se l'altro genitore non sia beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o non sia disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età di 12 anni non opera in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 co. 1 della L. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

In alternativa al congedo speciale è prevista la possibilità di godere di un bonus per l'acquisto di servizi di **baby sitting** nel limite massimo complessivo di 600,00 euro, erogato mediante libretto famiglia da attivare a cura del beneficiario sul sito dell'Inps.

I dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, se nel nucleo familiare non vi è altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o non lavoratore, godono invece del diritto di astenersi dall'attività lavorativa:

- senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa;
- con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO (ART. 46)

Dal 17 marzo 2020 è prevista la preclusione dell'avvio di procedure di licenziamento collettivo e dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 63)

E' prevista l'erogazione di un premio ai dipendenti di euro 100,00 netti da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Il reddito complessivo dell'anno precedente non deve essere superiore a 40.000 euro. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile fiscale ed è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile 2020 e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.